

STATUTO dell'Associazione di promozione sociale "GNU/Linux User Group Catania - APS"

ART. 1

È costituita con sede in Catania, Via Musumeci 171, l'Associazione di promozione sociale denominata "GNU/Linux User Group Catania - APS", o brevemente "GLUG-Catania" o "GLUGCT". L'Associazione è democratica, apartitica ed aconfessionale, e non ha fini di lucro.

ART. 2

L'associazione si propone di promuovere manifestazioni culturali e scientifiche per la divulgazione della cultura informatica. In particolare l'associazione si prefigge di:

- favorire la libera circolazione delle idee, delle conoscenze, e della volontarietà nella diffusione delle stesse, con particolare riferimento al campo informatico e al software libero, tra cui i sistemi operativi aperti, come GNU/Linux, i software con sorgenti liberamente accessibili, studiabili, adattabili e perfezionabili da parte dell'utente, in particolare nel mondo della scuola, negli enti pubblici, nell'industria ed in ogni altro settore in cui esso sia applicabile;
- favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico, utilizzando ogni mezzo di comunicazione, anche di massa;
- promuovere lo studio ed il libero utilizzo delle idee e degli algoritmi che sottendono al funzionamento dei sistemi informatici;
- promuovere l'applicazione del metodo sperimentale nello studio dei sistemi informatici;
- sviluppare studi e ricerche nel settore dell'informatica, conferendo anche borse di studio;
- organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione, sia a livello nazionale che internazionale.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà istituire commissioni di lavoro ed organizzare, occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni o ricorrenze.

L'Associazione propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

- messa a disposizione presso la propria sede di pubblicazioni scientifiche e divulgative, materiale ed attrezzature informatiche di vario tipo, connessione ad internet
- organizzazione di convegni e dibattiti
- proposizione di corsi di formazione, sia per i soci, che all'esterno dell'associazione stessa
- ogni altra attività, svolta anche in collaborazione con altri enti ed associazioni, che rientri negli scopi sociali e possa servire a perseguirli

ART. 3

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2038. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

ART. 4

I Soci dell'associazione si distinguono in:

- Soci ordinari: le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi, dietro versamento delle quote associative, previa domanda di iscrizione in forma scritta;
- Soci studenti: le persone che avendo i requisiti di cui sopra per i soci ordinari, non abbiano ancora compiuto il ventiduesimo anno di età.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare, a maggioranza, sull'ammissione dei soci.

Possono essere ammessi, quali soci studenti, anche i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, dietro richiesta scritta dei soggetti che ne hanno la legale rappresentanza. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea.

L'Assemblea può fissare quote associative diverse per le due categorie di soci.

ART. 5

I soci ordinari ed i soci studenti che abbiano la maggiore età hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di assumere cariche sociali, di votare direttamente o per delega per le cariche sociali, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Per prendere parte alle iniziative dell'associazione possono essere di volta in volta deliberate dal Consiglio Direttivo modalità diverse in ragione delle diverse categorie di appartenenza.

A puro titolo di esempio, possono essere stabilite quote diverse per la fruizione di corsi, attrezzature, documentazione, in modo che i soci ordinari e studenti usufruiscano di tariffe diverse anche rispetto ai partecipanti che non siano soci.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. La qualità di socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri

ART. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite da:

1. contributi degli aderenti
2. contributi di privati

3. contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
4. contributi di organismi internazionali
5. donazioni e lasciti testamentari
6. rimborsi derivanti da convenzioni
7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

ART. 7

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

Gli eventuali avanzi di bilancio debbono essere utilizzati per attività previste dal presente Statuto.

Alla assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono gratuite salvo l'eventuale rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ART. 9

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente stesso in via ordinaria almeno una volta all'anno.

Spetta all'assemblea deliberare sul bilancio consuntivo, sulla eventuale determinazione delle quote associative, nominare i componenti del Consiglio Direttivo, deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento interno, per stabilire regole di comportamento uniformi fra i soci e le modalità di massima per lo svolgimento delle attività sociali.

L'assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 10

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci in prima convocazione, oppure dei soci presenti in seconda convocazione.

È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, comunicato ad ogni associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana. L'avviso di convocazione può altresì fissare la data della seconda convocazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza o per videoconferenza o attraverso l'uso della rete telematica Internet, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

La rappresentazione in assemblea può farsi tramite delega scritta, sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico. Nel caso di votazione in formato elettronico non si potranno ammettere deleghe.

La comunicazione ufficiale della associazione avviene con il mezzo della posta elettronica. La lista della distribuzione (Mailing-List) è parificata all'albo dell'associazione, da utilizzare per comunicazioni ufficiali e non ufficiali. Ma ogni votazione che avverrà dai soci dell'assemblea – vedi Mailing List – deve avvenire, con e tra i soci che risultino in regola con l'iscrizione all'associazione stessa. In ogni caso le comunicazioni trasmesse e/o ricevute dalla associazione saranno sempre ritenute valide ai fini dei vincoli sociali e per qualunque problema tecnico non imputabile alla associazione.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni. Il Consiglio Direttivo resterà in carica per 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può delegare compiti determinati in via continuativa al Presidente ed occasionalmente ad uno o più dei suoi membri; può attribuire le funzioni di delegato per una singola materia specifica a qualsiasi socio. Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee.

Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvedono a sostituirli per cooptazione e convocano l'Assemblea per la loro ratifica. In caso di mancata ratifica si procederà a nuove elezioni.

Qualora venga a mancare, per dimissioni, la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade dalle sue funzioni e deve procedersi alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Vengono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno, con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, il Presidente il Vicepresidente ed il Segretario.

ART. 12

Il Presidente e in sua assenza o impedimento il vicepresidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 13

Al Segretario è affidata la gestione contabile dell'associazione. Ha il compito di tenere aggiornato il Libro Soci e gli altri libri sociali, gestire le risorse finanziarie dell'associazione e collaborare con il Presidente e gli altri organi sociali per l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, secondo gli scopi del presente Statuto.

ART. 14

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi ed il potere di firma spettano disgiuntamente al Presidente, ed al vicepresidente nonché a coloro che abbiano eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

ART. 15

Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.

ART. 16

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri tra cui uno viene nominato Presidente, eletti, con la maggioranza dei due terzi, per delibera dell'assemblea dei soci, e durano in carica due anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 17

Il Collegio dei Probiviri, che dura in carica due anni, è composto da tre soci eletti singolarmente dall'assemblea a scrutinio segreto. Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere:

- in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio direttivo;
- su controversie sull'attuazione e lo svolgimento dell'attività dell'associazione, per iniziativa del Consiglio Direttivo;
- su controversie di soci con l'associazione;
- su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento di riunioni medesimi;
- in materia disciplinare il Collegio dei Probiviri, dopo aver preso in attento esame la vicenda e comunque disposta l'audizione degli interessati può comminare:
 - la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell'associazione;
 - la proposta di decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall'Assemblea dei Soci;
 - la proposta di esclusione dell'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o del Regolamento, o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione o per aver contravvenuto in modo grave agli scopi dell'associazione.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni dal Collegio dei Probiviri sono definitive.

ART. 18

In ragione della natura marcatamente telematica e geograficamente dispersa dell'associazione, che richiede l'uso prevalente di efficaci mezzi di comunicazione a distanza, ed allo scopo di favorire l'operatività interna, ai fini del presente statuto, e salvo ove diversamente specificato, per "comunicazione scritta" si intende lettera raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo che comunque consenta l'identificazione certa del mittente e la conoscibilità del contenuto da parte del destinatario e che tale risulti definito nel Regolamento interno.

ART. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.